

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 24 novembre 2025, n. 10

“Regolamento attuativo dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 “Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1779 del 13/11/2025 di approvazione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Articolo 1****Oggetto**

1. Con il presente Regolamento si dà attuazione alle prescrizioni della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”) come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2025) e dalla Legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 (Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie).

2. Il Regolamento tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 ed assume come propri criteri regolativi le fonti giuridiche nazionali e sovranazionali richiamate dalla medesima Legge regionale; valorizza l’originalità istituzionale dei profili funzionali ed organizzativi ivi disegnati.

Articolo 2**Ambiente naturale esterno**

1. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 2/2023, si considera “ambiente naturale esterno” il luogo di apprendimento dove si svolge l’educazione all’aperto che può essere o meno attiguo all’unità di offerta educativa purché collegato con percorsi o mezzi di trasporto che garantiscano la sicurezza dei bambini ed avente i caratteri dettagliati nell’art. 3.

Articolo 3

Caratteri distintivi del modello di educazione in natura

1. Il modello di educazione in natura privilegia l'ambiente esterno come contesto educativo e valorizza un approccio esperienziale all'apprendimento, favorendo una crescita dei bambini non solo cognitiva, ma anche emotiva, fisica e relazionale. Nel progetto educativo in natura non è determinante la prossimità dell'ambiente naturale esterno con l'immobile autorizzato al funzionamento dell'unità di offerta, quanto la coerenza con il progetto educativo fondato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 2/2023, su esperienze percettivo-sensoriali, socio-motorie ed esplorative di contatto con la natura da svolgere prevalentemente negli ambienti esterni.
2. L'educazione in natura è articolata in progetti educativi adeguati a fasce di età compresa fra tre e trentasei mesi e tra tre e sei anni, ma può altresì svolgersi in specifiche attività basate sulla continuità pedagogica verticale zero-sei.
3. Il modello di educazione in natura consiste in una proposta educativa tesa ad assicurare l'armonioso sviluppo delle capacità emotivo-affettive, sociali, motorie e cognitive dei bambini e delle bambine all'interno di contesti all'aperto, organizzati in maniera da attivare processi di apprendimento ed accrescere l'interazione con l'ambiente naturale esterno.
4. Le attività educative in natura consistono in esperienze manipolative, movimento, arrampicata, esplorazione e in tutti i tipi di apprendimento che è possibile attivare in modalità all'aperto (outdoor). Lo svolgimento del progetto educativo specifico può prevedere l'accesso alle più avanzate tecnologie multimediali, se strumentali rispetto al modello dell'educazione in natura.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ove il nido o il servizio educativo per minori sia ubicato in una azienda agricola, gli enti locali verificano, oltre al rispetto delle normative tecniche di settore, tra le quali quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di superamento e non creazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che:
 - a. gli spazi ordinariamente utilizzati per le attività educative in natura siano distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, siano collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini e siano di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido;
 - b. i percorsi di accesso al nido in natura siano separati e recintati rispetto ai percorsi e alle aree destinate alle attività produttive agricole (es: macchinari agricoli, pozzi, vasche di raccolta delle acque, etc.) onde garantire la sicurezza, la salubrità e l'igiene degli spazi aperti utilizzati.
6. Per garantire l'attuazione delle indicazioni in ordine all'inclusione e alla qualificazione dei processi di integrazione dei bambini disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (CIs, CI), nei servizi educativi per la prima infanzia sono assicurati, in relazione alle esigenze del bambino, gli opportuni accorgimenti in ordine al numero degli educatori e alle modalità organizzative con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai servizi sociali territoriali, i servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sul modello dell'educazione in natura attuano specifiche misure organizzative, correlate alle esigenze dei bambini.

Articolo 4

Attori del progetto educativo in natura

1. Sono attori del progetto educativo in natura:
 - a. nuclei familiari;
 - b. gestori di nido, di servizi educativi per minori e/o di scuola dell'infanzia;
 - c. enti locali;
 - d. educatori/educatrici, esperti/e specializzati/e nell'educazione in natura.
2. I nuclei familiari condividono consapevolmente il progetto educativo in natura che deve essere articolato

per l'arco dell'annualità educativa, collaborando alla sua attuazione come co-protagonisti.

3. I gestori del nido, di servizi educativi per minori e/o di scuola dell'infanzia elaborano il progetto educativo di cui al comma 2 sulla base del percorso pedagogico di educazione in natura che si intende attuare nel corso dell'annualità educativa, individuando le figure addette e provvedendo alla formazione continua del personale coinvolto.

4. Gli enti locali, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento pedagogico territoriale e delle funzioni loro proprie in tema di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per minori, verificano che il progetto educativo in natura sia coerentemente descritto all'interno della Carta dei servizi e sia supportato dalle professionalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento. Inoltre, possono promuovere iniziative di educazione in natura anche attivando intese che prevedano la fruizione di ambienti naturali al di là della cinta urbana.

5. Educatori/educatrici ed esperti/e specializzati/e nell'educazione in natura progettano e realizzano le iniziative pedagogiche necessarie per le finalità indicate dalla legge regionale, fondate sull'esperienza in natura attiva e creativa nella quotidianità, dialogando con i nuclei familiari.

Articolo 5

Contenuto professionale del modello di educazione in natura

1. Oltre a quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia che adottano il modello di educazione in natura, sono richieste in aggiunta, rispetto ai titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle mansioni educative e didattiche, ulteriori competenze mirate a valorizzare le esigenze dello specifico progetto educativo acquisite tramite l'acquisizione di attestati di corsi di formazione sull'educazione in natura, titoli rilasciati da enti di formazione e università mirati al riconoscimento di capacità di progettare attività educative all'aperto, di gestire gruppi in contesti naturali, di utilizzare materiali e risorse naturali in modo sicuro e creativo e di favorire la connessione tra bambini e natura.

2. L'équipe educativa è composta da:

a. educatori/educatrici di servizi educativi per minori e docenti di scuole dell'infanzia, ai sensi di legge, in numero adeguato alla ricettività autorizzata, secondo le disposizioni della vigente normativa regionale e nazionale;

b. n. 1 pedagoga per ciascun servizio educativo per minori, che coordina e coadiuva le figure addette per almeno cinque ore al giorno, non obbligatoriamente in concomitanza all'orario di apertura e funzionamento dell'unità di offerta;

c. n. 1 esperto/esperta di educazione in natura con un titolo di formazione o di studio specifico rilasciato da ente di formazione o università, il cui ruolo può essere svolto anche da uno degli educatori di cui alla lett. a. del presente articolo a condizione che sia formalmente in possesso dello specifico titolo di studio ulteriore e n. 1 esperto/a specializzato/a in relazione alle specificità del singolo progetto educativo in natura che si intende realizzare nell'arco dell'annualità educativa ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, il personale educativo e quello ausiliario non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) e deve dichiarare le qualità morali possedute ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata). Ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis del codice di procedura penale si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. Ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o

attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ha l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Articolo 6

Risorse logistiche per lo svolgimento del modello di educazione in natura

1. Il nido o il servizio educativo per minori e la scuola dell'infanzia che attuano il modello di educazione in natura dispongono, oltre che di ambienti all'aperto, degli ambienti chiusi conformi alla vigente normative tecniche di settore, tra i quali quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. Nel progetto educativo di educazione in natura anche le attività che, di norma, si svolgono al chiuso assumono configurazioni per le quali predomina l'approccio outdoor; pertanto, le unità di offerta sono comunque dotate di spazi come cortili e pergolati.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'attuazione del modello di educazione in natura sono richiesti:
 - a. opere edilizie e impiantistiche ed interventi di arredo che facilitano le attività formative ed educative all'aperto, il gioco, la ricreazione, l'esplorazione, in condizioni di sicurezza e protezione rispetto ai fattori di rischio;
 - b. pavimentazioni esterne plurifunzionali e adatte a ogni condizione meteorologica;
 - c. interventi di modellazione del terreno per rendere agevoli iniziative di esplorazione, momenti ludici, speciali attività motorie; sedute; fontanelle con acqua potabile e/o con punto di presa d'acqua per usi diversi;
 - d. spazi interni ed esterni, arredi e giochi aventi caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori; artefatti realizzati con materiali naturali in grado di valorizzare esperienze neurosensoriali e psicomotorie, quali: casette; capanne; piccoli rifugi; varie tipologie di tende da campeggio; case per gli gnomi, solitamente in legno, anche posizionate sugli alberi o in piccoli anfratti rupestri; attrezzature e percorsi di tree climbing adeguati alle fasce di età; piccole cabine che possano funzionare da wc all'aperto, eco-toilette, compost toilette, bagni chimici e simili.
3. Le risorse logistiche di cui al presente articolo rispondono a requisiti di ecosostenibilità certificata ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e puntano a insegnare a muoversi con padronanza in contesti naturali, anche precari, per imparare a rilevare la precarietà e il pericolo, ad aggirare l'ostacolo e, con l'aiuto delle figure professionali addette, a trasformare l'inciampo in occasione di autonomia e di emancipazione.
4. La manipolazione di tronchi, foglie, insetti, vermi, terra, pietre e quanto la natura può offrire fa parte dell'esperienza ricca e viva che conduce ad apprendere come ci si muove nel mondo.
5. Il progetto di educazione in natura può valorizzare, ove insistano nell'unità di offerta, risorse strumentali quali la stalla, la voliera, un recinto che ospita piccoli animali da cortile, l'orto, il giardino, le siepi "amministrate" dai bambini e dalle bambine, il camino, il lavabo all'aperto, nell'ottica di:
 - a. privilegiare forme efficaci di avvicinamento agli animali;
 - b. insegnare a prendersi cura di fiori e ortaggi e a confrontarsi con i temi quali la stagionalità, la ciclicità dei processi, l'ecosostenibilità, la riciclabilità dei materiali;
 - c. esaltare la naturalità delle cose attraverso esperienze come: potare, vendemmiare e pigiare l'uva nei tini, pelare, portare da mangiare agli animali, piegare tovaglioli e tovaglie, avvitare e svitare e così via.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento regionale si rinvia alla legge regionale 19/2006 e al Regolamento regionale 4/2007.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 novembre 2025

EMILIANO